



ALL. 1a
ROMA, 18 novembre 2004

Ministero della Salute

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione
Direzione Generale Rapporti con l'Unione Europea
e per i Rapporti Internazionali
- Ufficio II -
Protocollo DG RUERI/ 9310 /I.3.b

Agli Assessorati Regionali alla
Sanita'
Agli Assessorati Provinciali
alla Sanita' delle Province
Autonome di Trento e Bolzano
Uffici Coordinamento assistenza all'estero
LORO SEDI

SASN Napoli
Via San Nicola Alla Dogana 9
80133 NAPOLI

SASN Genova
Via Antonio Cantore 3
16149 GENOVA

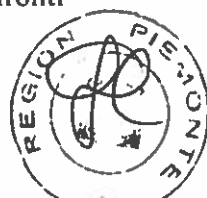
e p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo, 80/a
00192 ROMA

Federazione Ordini dei Farmacisti italiani
Via Palestro, 75
00158 ROMA

Oggetto: Nuova ricetta del SSN e modalità di compilazione per l'addebito alle Istituzioni estere
delle prestazioni erogate in Italia nell'ambito della mobilità sanitaria internazionale

Come è noto, il decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero della Salute (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 251 del 25 ottobre 2004) ha introdotto il nuovo ricettario del servizio sanitario nazionale. Tale ricettario è entrato in vigore, a partire dalla regione Abruzzo, il 1° novembre 2004 ed entrerà in vigore, per le rimanenti regioni, al più tardi dal 1° gennaio 2005. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del citato decreto, il ricettario è altresì utilizzato per "le prescrizioni delle prestazioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale".

Al fine di venire incontro alle richieste di informazioni pervenute da molte ASL, questo Ministero espone i seguenti chiarimenti relativi alle modalità di compilazione della nuova ricetta nei confronti



degli assistiti UE e degli assistiti provenienti da Stati extra Ue con i quali vige un accordo di sicurezza sociale.

Situazione antecedente al 1° luglio 2004

Fino a tale data tutti gli assistiti di cui al comma predetto (in possesso dei relativi attestati di diritto), eccetto i casi in cui si recavano direttamente al pronto soccorso o alla guardia medica, dovevano recarsi presso la ASL competente che provvedeva a rilasciare il c.d. carnet della salute, con il quale il medico convenzionato con il SSN effettuava le prescrizioni dovute, comunicandole alle ASL per il successivo addebito allo stato competente.

Situazione successiva al 1° luglio 2004 fino al 31 ottobre 2004.

Per i soli assistiti UE in temporaneo soggiorno in altro paese UE, il Regolamento 631/2004 ha introdotto il principio dell'accesso diretto ai prestatori di cure eliminando così l'obbligo, previsto in diversi Stati (come in Italia) di presentare preventivamente l'attestato di diritto alla istituzione del luogo di dimora per ottenere in cambio un altro documento utile per accedere ai prestatori di cure. Quindi con l'entrata in vigore della nuova normativa, l'assicurato munito della tessera sanitaria europea o del certificato sostitutivo provvisorio (vedi circolari ministeriali DGRUERI/3998/I.3.b del 26 maggio 2004 e DGRUERI/7114/I.3.b del 20 settembre 2004), per ottenere le prestazioni doveva recarsi presso il prestatore di cure ed esibire la tessera medesima, come unica condizione che gli apriva il diritto di ottenere le cure secondo le stesse regole vigenti per i residenti (per l'accesso diretto si rimanda alle circolari ministeriali DGRUERI/3912/I.3.b del 21 maggio 2004 e DGRUERI/5479/I.3.B del 13 luglio 2004). Pertanto per questi assistiti non poteva più essere utilizzato il carnet della salute e quindi si doveva trovare una soluzione al problema: la soluzione è oggi la nuova ricetta.

Per quanto concerne invece gli altri assistiti UE (titolari di attestati E106, E112, E120, E123) e gli assistiti in base a convenzioni bilaterali, questi, fino al 31 ottobre continuavano a recarsi sempre presso la ASL competente che provvedeva a rilasciare il carnet della salute.

Situazione dal 1° novembre 2004 per la Regione Abruzzo e dal 1° gennaio 2005 per le altre Regioni

Dal 1° novembre 2004 per la regione Abruzzo, e dal 1° gennaio 2005 per le altre regioni, la nuova ricetta, ai sensi del suddetto decreto, deve essere utilizzata per gli assistiti di istituzioni UE oltre che, come detto in precedenza, per gli assistiti provenienti da paesi con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale. Per quest'ultimi vige sempre l'obbligo di recarsi presso la ASL (così come per gli assistiti UE titolari di modelli E106, E112, E120 ed E123) che però non rilascerà più il carnet della salute ma dovrà comportarsi come successivamente spiegato.

Modalità compilazione ricetta

Le modalità generali sono indicate nell'art. 7 punto 1 (con riferimenti ai paragrafo 3.1.4.1 e 3.2) del disciplinare tecnico allegato al decreto del 18 maggio 2004 (All. 1,2,3 (estratti))

I medici, dovranno utilizzare la nuova ricetta per tutte le prestazioni per le quali era in uso il carnet della salute:

- visita ambulatoriale (medico-generica e pediatrica);
- prestazioni extra (sono le prestazioni aggiuntive indicate nell'allegato D del DPR 28 luglio 2000, n. 270 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale)
- visita domiciliare
- visita generica ambulatoriale (guardia medica turistica);
- visita urgente notturna e visita festiva (guardia medica);



- assistenza farmaceutica;
- prestazione specialistica

Esempi esplicativi:

assistito che si presenta per una visita generica: il medico dovrà compilare una ricetta (da trasmettere alla ASL) indicando come prescrizione ad esempio: visita ambulatoriale e, se è il caso, un'altra ricetta (da rilasciare all'assistito) se prescrive medicinali.

assistito che abbisogna di visita specialistica: il medico, se effettua una visita generale, compila una ricetta indicando nella prescrizione: visita ambulatoriale (da trasmettere alla ASL) e poi ne compila un'altra (da consegnare all'assistito) indicando nella prescrizione: visita specialistica.

- Modalità compilazione ricetta per gli assistiti UE in temporaneo soggiorno titolari di tessera europea o documento equivalente (facsimile all. 7)

Parte anteriore della ricetta

Nell'apposito spazio indicare **cognome e nome dell'assistito**

Nell'apposito spazio va indicata (in maniera leggibile) la **prescrizione** (es. visita occasionale, prestazione specialistica, farmaci ecc..)

Nella casella: tipo di ricetta dovrà essere indicata la sigla **UE**

Retro della ricetta

Da compilare in stampatello i dati desunti dalla TEAM o dal certificato sostitutivo :

1. **codice istituzione competente**
2. **numero identificazione personale**
3. **numero identificazione della tessera** (sul certificato sostitutivo provvisorio questo dato è facoltativo)
4. **Codice stato estero** (all. 4)

Nello spazio relativo alla firma per l'assistito (che deve **obbligatoriamente** firmare la ricetta), **riportare in stampatello in maniera leggibile il cognome ed il nome dell'assistito**

N.B. Sarebbe auspicabile che il medico , oltre la ricetta, potesse trasmettere all'ASL anche una fotocopia della tessera o del certificato sostitutivo.

- Modalità compilazione ricetta per gli assistiti UE residenti titolari di formulario E106 (lavoratori distaccati) (facsimile all. 8)

Questi assistiti sono equiparati ai cittadini italiani, infatti sulla base del modello E106 essi devono recarsi alla ASL territorialmente competente che provvederà ad iscriverli al SSN con la conseguente scelta del medico.

Parte anteriore della ricetta

Nell'apposito spazio indicare **cognome e nome dell'assistito**

Nell'apposito spazio va indicata (in maniera leggibile) la **prescrizione** (es. visita occasionale, prestazione specialistica, farmaci ecc..)

Nella casella: tipo di ricetta dovrà essere indicata la sigla **UE**

Retro della ricetta

I dati da indicare (risultanti dal modello E106) sono quelli che l'assistito presenterà al medico su un modulo rilasciato dalla ASL sulla base dello schema allegato (all. 5)

- Modalità compilazione ricetta per gli assistiti UE titolari di formulari E112, E120 ed E123

Parte anteriore della ricetta

Nell'apposito spazio indicare **cognome e nome dell'assistito**



Nell'apposito spazio va indicata (in maniera leggibile) la **prescrizione** (es. visita occasionale, prestazione specialistica, farmaci ecc..)

Nella casella: tipo di ricetta dovrà essere indicata la sigla **UE**

Retro della ricetta

I dati da indicare (risultanti dai rispettivi attestati di diritto) sono quelli che l'assistito presenterà al medico su un modulo rilasciato dalla ASL sulla base dello schema allegato (all. 5).

N.B.

Gli assistiti UE, che si presentano presso la ASL con la tessera o il certificato sostitutivo, dovranno essere indirizzati presso uno dei medici convenzionati.

- **Modalità compilazione ricetta per gli assistiti di paesi extracee, con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale, titolari di idoneo attestato di diritto (facsimile all. 9)**

Parte anteriore della ricetta

Nell'apposito spazio indicare **cognome e nome** dell'assistito

Nell'apposito spazio va indicata (in maniera leggibile) la **prescrizione** (es. visita occasionale, prestazione specialistica, farmaci ecc..)

Nella casella: tipo di ricetta dovrà essere indicata la sigla **EE**

Retro della ricetta

I dati da indicare sono quelli che l'assistito presenterà al medico su un modulo rilasciato dalla ASL sulla base dello schema allegato (all. 6) .

Si invita codesto Assessorato ad informare le rispettive aziende sanitarie per gli adempimenti di loro competenza e gli ordini dei medici delle rispettive regioni.

Si rimarca l'importanza dell'utilizzo della ricetta, **che deve essere compilata dal medico**, per l'addebito delle prestazioni alle istituzioni estere e si rammenta che il mancato addebito a tali istituzioni provoca un danno erariale e un minor introito per la Regione in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Paola Di Martino)

Allegati:

Estratti DM

Codici Iso Ue, SEE e Svizzera

Schema assistito UE

Schema assistito extracee

Facsimile compilazione ricetta

Indirizzo per le comunicazioni:

Ministero della Salute

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

DG Rapporti con l'Unione Europea e Rapporti Internazionali

Ufficio II

Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 ROMA

Tel +39 6 5994 2464/2324/2057 - Fax +39 6 5994 2475

e-mail: g.marino@sanita.it ; p.piani@sanita.it ; a.venanzi@sanita.it



Allegato 1

25-10-2004

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 251

3.1.4.1 Codice dell'assistito

Nella compilazione della ricetta da parte del medico deve essere sempre indicato il codice dell'assistito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'indicazione del codice deve essere effettuata nella zona a ciò destinata, mediante la trascrizione manuale od automatica del codice fiscale dell'assistito riportato sulla Tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze. I medici dotati di elaboratori elettronici possono stampare, in fase di compilazione, il codice fiscale dell'assistito anche in formato a barre nello spazio appositamente riservato. In alternativa, analoghi risultati di semplificazione potranno essere conseguiti mediante l'utilizzo di etichette autoadesive recanti i dati del codice fiscale dell'assistito stampate dai prescrittori o dagli erogatori mediante sistemi informatizzati diversi od alternativi.

Nel caso di "STP", il campo deve essere compilato riportando il codice STP assegnato dalla ASL di competenza territoriale.

Nel caso di assistito SASN il campo deve essere compilato con il codice fiscale dell'assistito.

Nel caso di soggetto assicurato da istituzioni estere l'elemento non deve essere compilato, e i dati assicurativi dell'assistito devono essere riportati sul verso della ricetta (cfr. paragrafo 3.2).

(omissis)



3.2 VERSO DELLA RICETTA

Il verso della ricetta sarà utilizzato per la concessione delle eventuali autorizzazioni alle prestazioni (timbro della struttura pubblica che autorizza) e deve essere firmato dal medico che le esegue e dall'assistito che ne usufruisce; inoltre l'assistito deve apporre la propria firma anche nel caso della distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405.

Lo spazio "autorizzazioni" viene utilizzato anche per annotazioni e firma da parte del farmacista.

Nel caso di prescrizione a favore di soggetti assicurati da istituzioni estere, forniti di tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente, deve essere compilata con le informazioni desumibili dai documenti sopra citati, secondo le seguenti modalità:

- istituzione competente: il campo va compilato, con allineamento a sinistra, riportando la descrizione ed il codice dell'istituzione competente;
- stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero;
- numero di identificazione personale dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione personale dell'assistito;
- numero di identificazione della tessera dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione della tessera dell'assistito; se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;
- l'assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto.

Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari a personale navigante straniero assistito dal SASN, si adottano le stesse modalità sopra descritte.



7. SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE**7.1 RICETTA**

Gli assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, si possono rivolgere ai medici del servizio sanitario nazionale esibendo la tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente rilasciato dalle strutture Sanitarie del Paese di origine. Il medico prescrittore dovrà compilare la ricetta secondo le modalità già descritte (*cfr. par 3.1.4.1.*) e dovrà trascrivere la sigla EU (nel caso di assistiti dei Paesi della comunità europea) o EE (nel caso di assistiti dei Paesi con Accordi bilaterali) nel campo "tipo ricetta".

Inoltre, nel verso della ricetta, nell'area "soggetti assicurati da istituzioni estere", dovranno essere riportati, secondo le modalità già descritte (*cfr. par 3.2.*), la sigla dello stato estero, la descrizione ed il codice dell'istituzione competente, il numero di identificazione personale ed il numero di identificazione della tessera europea di assicurazione malattia, e dovrà essere apposta la firma dell'assistito nello spazio apposito. Se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco.

Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale che eroghi prestazioni sanitarie a assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, ai fini della corresponsione del compenso da parte della ASL per la prestazione erogata, dovrà compilare una nuova ricetta secondo le modalità già descritte, riportando nelle apposite righe dell'area prescrizione la prestazione erogata (es. visita medica ambulatoriale, domiciliare, etc.) ed avendo cura di raccogliere la firma dell'assistito sul verso della ricetta. La ricetta sarà successivamente trasmessa alla ASL per il rimborso.



Allegato 4

Codici Paesi UE SEE e Svizzera

Belgio	BE
Repubblica Ceca	CZ
Danimarca	DK
Germania	DE
Estonia	EE
Grecia	EL
Spagna	ES
Francia	FR
Irlanda	IE
Italia	IT
Cipro	CY
Lettonia	LV
Lituania	LT
Lussemburgo	LU
Ungheria	HU
Malta	MT
Paesi Bassi	NL
Austria	AT
Polonia	PL
Portogallo	PT
Slovenia	SI
Slovacchia	SK
Finlandia	FI
Svezia	SE
Regno Unito	UK
Svizzera	CH
Islanda	IS
Norvegia	NO
Liechtenstein	FL



Allegato 5

ASL

☐ Titolare formulario E106
☐ Titolare formulario E120

☐ Titolare formulario E112
☐ Titolare formulario E123

Nome
Cognome
data di nascita

familiare:

Nome
Cognome
Data di nascita

Per il medico

Parte anteriore della ricetta:

Nell'apposito spazio indicare **cognome e nome** dell'assistito

Nell'apposito spazio va indicata (in maniera leggibile) la **prescrizione** (es. visita ambulatoriale, prestazione specialistica, farmaci ecc..)

Nella casella: tipo ricetta indicare la sigla **UE**

Retro della ricetta

Dal presente modulo dovrà ricavare i seguenti dati (indicati a cura della ASL) da riportare sul retro della ricetta:

1. codice istituzione competente:

punto 7.1 del formulario E106, punto 6.1 del formulario E112
punto 6.1 del formulario E120, punto 6.1 del formulario E123

2. numero identificazione personale:

punto 2.4 del formulario E106, punto 1.5 del formulario E112
punto 1.5 del formulario E120, punto 1.5 del formulario E123

3. numero di identificazione della tessera:

4. Codice del paese:

Nello spazio relativo alla firma dell'assistito (che deve obbligatoriamente firmare la ricetta) dovrà essere indicare in stampatello il **nome ed il cognome** dell'assistito.

Per la ASL

Barrare il quadratino relativo alla categoria dell'assistito, compilare le voci negli spazi tratteggiati (in particolare al "numero di identificazione della tessera" riportare, a secondo dei casi: E106, E112, 120 o E123) e consegnare il presente modulo all'assistito.

Per l'assistito

Conservare il presente modulo e consegnarlo al medico ogni qualvolta ne abbia bisogno



Allegato 6

ASL

Convenzione di sicurezza sociale

Stato:

Nome
Cognome
data di nascita

familiare:

Nome
Cognome
Data di nascita

Per il medico

Parte anteriore della ricetta:

Nell'apposito spazio indicare **cognome e nome** dell'assistito

Nell'apposito spazio va indicata (in maniera leggibile) la **prescrizione** (es. visita ambulatoriale, prestazione specialistica, farmaci ecc..)

Nella casella: tipo ricetta indicare la sigla **EE**

Retro della ricetta

Dal presente modulo dovrà ricavare i seguenti dati (**indicati a cura della ASL**) da riportare sul retro della ricetta:

1. codice istituzione competente:
2. numero identificazione personale: **non va indicato nulla**
3. numero di identificazione della tessera: **non va indicato nulla**
4. Codice del paese: **non va indicato nulla**

Nello spazio relativo alla firma dell'assistito (che deve obbligatoriamente firmare la ricetta) dovrà essere indicato in stampatello il nome ed il cognome dell'assistito

Per la ASL

Compilare le voci negli spazi tratteggiati (in particolare **al punto 1 codice istituzione competente** indicare lo stato in convenzione e, ove rilevabile, la città dell'istituzione emittente l'attestato) e consegnare il presente modulo all'assistito.

N.B. Stati in convenzione:

Australia, Argentina, Brasile, Croazia, Capoverde, Ex Jugoslavia, San Marino, Monaco, Vaticano, Tunisia

Per l'assistito

Conservare il presente modulo e consegnarlo al medico ogni qualvolta ne abbia bisogno



FACSIMILE COMPILAZIONE RICETTA ASSISTITO UE TITOLARE DI TEAM

FRONTE RICETTARIO

RETRO RICETTARIO



**FACSIMILE COMPILAZIONE RICETTA ASSISTITO UE TITOLARE
 FORMULARIO E106 (O E112, E120, E123)**[illegible]

FRONTE RICETTARIO

AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI E PER I PRESIDICHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	
Il presente modulo può essere utilizzato esclusivamente per prescrivere attività di SSM o per programmare attività non strutturate previste dal regolamento art. 41 e 43 legge 43/92) iscritta nella Classe di cura prevista accreditata. Qualunque istituzione o struttura non può essere iscritta al presente elenco se non è iscritta al sito degli enti SSM e alla del SIV. Il rilascio di tale certificazione è previsto al verso dell'attestato. Ai del DM-RL 20 dicembre 2000 n. 445. Le prestazioni specialistiche e diagnostiche sono indicate nel foglio di trasmissione nazionale.	
SOGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE / FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE	
GRAMINICE XYZ12345 E106	FR STATO ESTERO AGENZIA PER
CODICE INTERNAZIONALE IDENTIFICATIVO SUBIECTO THE INSTITUTION NUMERO DI CONTRO CALCOLO PUBBLICO E PERSONALE DEL CATCH NUMBER NUMERO DI CONTRO CALCOLO PUBBLICO E PERSONALE DEL CATCH NUMBER Firma dell'Ente SIV - ROMA	
HUGO VICTOR Firma del medico	AUTORELLAZIONE ASSICURAZIONE DEL FARMACISTA Firma del farmacista
ASSISTENZA FARMACEUTICA - AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI 1) La ricetta è spendibile soltanto presso la farmacia abilitata nel territorio della Regione e in quelle autorizzate al rinnovo dell'attività. 2) La ricetta è in triplice esemplare, nella validità di 30 giorni, escluso quello di prescrizione. 3) Per la prescrizione della ricetta dovranno essere indicati i beneficiari e il diritto all'assistenza farmacia della stessa struttura e a carico dell'attività, salvo casi di urgenza indicati dal medico prescrittore e tenuto per prescrizione mirata del servizio di guardia e notte. 4) L'attività assistita farmacia di prescrizione è riservata agli utenti. L'assistenza del diritto all'assistenza è garantita esclusivamente dal medico prescrittore della farmacia.	

RETRO RICETTARIO



**FACSIMILE COMPILAZIONE RICETTA ASSISTITO EXTRA UE IN
CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE**

[illegible]

FRONTE RICETTARIO

AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI E PER I PRESIDICHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	
Il presente modulo può essere utilizzato per prescrivere servizi che SONO o NON PREVEDONO IL SOGGETTO studi e procedure ed esigibilità art. 41 e 43 legge 833/78, art. 34 della Carta di base della assistenza (assistenza specialistica o di altro tipo che potrebbe essere di pertinenza di servizi degli ospedali, art. 41 e 43 della L. 833/78) Il medico di base deve essere a posto al momento di prescrivere al SSN, art. 34 della Carta di base della assistenza La prescrizione specialistica è obbligatoria solo se è di pertinenza ospedaliera.	
SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE / FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE	
BRASILE CODICE ESTERNO COMPLETO / INTERNATIONAL IDENTIFICATION NUMBER SEQUENZA DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE / PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MALATTIA / DISEASE IDENTIFICATION NUMBER OF THE CASE	CO STA ESTERNA DELLA RETE
DA SILVA AYRTON AUTORIZZAZIONE TACCA DEL FARMACISTA	
FIRMATA DEL MEDICO	FIRMATA DEL FARMACISTA
ASSISTENZA FARMACEUTICA - AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI	
1) La ricetta è valida solo per i farmaci che sono di pertinenza della Regione e la quale esenzionalità di carattere permanente 2) LA RICETTA DI UNO SPECIFICATO, HA VALIDITÀ DI 30 GIORNI, INCLUSO QUELLO DI CONFESSIONE 3) PER LA SPEDIZIONE DELLA RICETTA, IL MEDICO DEVE ESSERE A POSTO AL MOMENTO DI PRESCRIVERE LA RICETTA, INCLUSO QUELLO DI CONFESSIONE 4) IL MEDICO DEVE ESSERE A POSTO AL MOMENTO DI PRESCRIVERE LA RICETTA, INCLUSO QUELLO DI CONFESSIONE 5) IL MEDICO DEVE ESSERE A POSTO AL MOMENTO DI PRESCRIVERE LA RICETTA, INCLUSO QUELLO DI CONFESSIONE	

RETRO RICETTARIO

